



*Città di
Camillo Cavour*

CITTÀ DI SANTENA

Città metropolitana di Torino

Via Cavour n. 39 - Cap 10026

Tel. +39 011 9455411

PEC: santena@cert.comune.santena.to.it

e-mail: info@comune.santena.to.it

CAPITOLATO DI GARA

**PROCEDURA APERTA RELATIVA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN SANTENA,
VIA FIRENZE N. 9**

PERIODO 01/08/2025 – 31/07/2045

CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi.

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Finalità e oggetto della concessione.....	3
Art. 3 – Luogo di esecuzione.....	3
Art. 4 – Canone concessorio.....	3
Art. 5 – Durata della concessione.....	3
Art. 6 – Dettaglio degli immobili oggetto della concessione e lotti.....	4
Art. 7 – Obblighi e facoltà in capo al Concessionario.....	4
Art. 8 – Obblighi e facoltà in capo al Comune.....	6
Art. 9 – Manutenzioni	7
Art. 10 – Attività accessorie e servizi di supporto alla gestione	9
Art. 11 - Bilancio preventivo sportivo.....	10
Art. 12 - Rendiconto della gestione.....	11
Art. 13 – Inagibilità dell’impianto.....	11
Art. 14 – Subconcessione	11
Art. 15 – Cessione del contratto	11
Art. 16 – Responsabilità generali e assicurazioni del Concessionario	12
Art. 17 – Cauzione definitiva	12
Art. 18 – Sostituzione del Concessionario – Scorrimento graduatoria	12
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 20 – Decadenza, revoca e risoluzione della concessione.....	13
Art. 21 – Spese contrattuali	14
Art. 22 – Controversie	14
Art. 23 – Rinvio al regolamento comunale	15

Art. 1 – Definizioni

Per “Concessionario” si intende il soggetto giuridico al quale viene affidato la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale, sito in Santena. in via Firenze 9

Per “Comune” si intende il Comune di Santena, proprietario degli impianti sportivi, che concede al Concessionario i servizi oggetto della concessione.

Art. 2 – Finalità e oggetto della concessione

La concessione è rilasciata per la finalità di promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione, formazione personale, coesione sociale per consentirne un utilizzo equo e diffuso dell’impianto sportivo in particolare da parte della cittadinanza santenese. Pertanto, l’impianto e le strutture, di esclusiva proprietà comunale, destinati ad uso pubblico e al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, sono affidati in concessione per svolgere attività sportive e di carattere sociale, ricreativo e aggregativo.

Sono consentite anche altre e ulteriori attività aggregative e di socializzazione quali, ad esempio, attività destinate a promozione e/o raccolte fondi finalizzate a interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strutture (raccolte fondi, etc.).

Art. 3 – Luogo di esecuzione

Costituisce oggetto della concessione l’impianto sportivo ubicato in Santena, via Firenze n. 9.

Art. 4 – Canone concessorio

Il concessionario dovrà corrispondere un canone concessorio annuale pari all’importo indicato in sede di offerta, a rialzo rispetto alla base di gara di € 5.000,00. Il canone concessorio dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno. Il primo versamento, pertanto, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2026.

Art. 5 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) con decorrenza 01/08/2025 e termine al 31/07/2045 o periodo successivo coincidente con il provvedimento di assegnazione in concessione.

La durata della concessione potrà essere prorogata in caso di rilevanti investimenti realizzati con oneri esclusivi a carico del Concessionario. Tali investimenti dovranno essere realizzati nel corso di esecuzione del contratto, e un anno prima della scadenza. Dovranno aver conseguito il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione comunale. La durata della proroga dovrà tenere conto

dell'ammontare dell'investimento e del previsto periodo di ammortamento.

Art. 6 – Dettaglio degli immobili oggetto della concessione e lotti

L'impianto sportivo risulta così oggi costituito (**Pianta P1**):

- a. n. 2 edifici collegati a livello di copertura, individuati come “Fabbricato A” e “Fabbricato B” e posti al centro del lotto;
- b. n. 4 campi da tennis così ripartiti: 2 campi scoperti al lato Sud-Ovest in terra battuta, 1 campo, sempre in terra battuta, coperto da pallone pressostatico al lato Sud-Est e 1 campo da tennis al lato Nord;
- c. tettoia aperta ad uso deposito attrezzi posta ad Ovest, lungo il confine di proprietà del lotto;
- d. tettoia metallica “1”, posta tra il fabbricato “A” ed il campo da tennis coperto, avente struttura verticale in profili scatolari, copertura in lamiera grecata coibentata e posata sul terreno, avente funzione di copertura parziale dell'impianto a servizio del pallone pressostatico;
- e. gazebo metallico, di dimensioni di circa m 4,8x4,8, posto tra i fabbricati “A” e “B”, con struttura verticale in 4 pilastri tubolari posati (e non fissati) sul pavimento in autobloccanti, la copertura è in telo di materiale plastico bianco;
- f. tettoia metallica “2”, di dimensioni di circa m 3,7x1,3, posta a Ovest del fabbricato “B” e avente struttura in scatolati poggiati su pavimentazione e copertura in onduline plastiche;
- g. tettoia metallica “3”, di dimensioni di circa m 5,2x2,8, posta a Ovest del fabbricato “B”, in immediata prossimità della tettoia precedentemente descritta e avente struttura in profili metallici aperti ancorati a battuto in C.A. di fondazione, copertura in lamiera grecata coibentata;
- h. prefabbricato “1”, monoblocco prefabbricato coibentato tipo “Nucleo abitativo per servizi di cantiere” avente dimensioni di circa m 4,0x2,4, posto a Nord del fabbricato “B”, e poggiato su pavimentazione in autobloccanti;
- i. prefabbricato “2”, monoblocco prefabbricato coibentato tipo “Nucleo abitativo per servizi di cantiere” avente dimensioni di circa m 3,35x2,4, posto a Est del fabbricato “B”, con copertura in lamiera grecata posata su orditura in legno e poggiato su pavimentazione in autobloccanti;
- j. ampliamento Fabbricato “B”, risulta realizzato un corpo di fabbrica in ampliamento al Fabbricato “B” avente dimensioni di circa m 6,65x1,95 sul lato Ovest dello stesso, con copertura in legno contigua a quella dell'edificio principale.

Art. 7 – Obblighi e facoltà in capo al Concessionario

Il Concessionario si obbliga a quanto segue:

- a. rispettare gli impegni assunti in sede di presentazione delle offerte e, in particolare, ad eseguire il piano degli investimenti e di gestione degli impianti, nonché a garantire l'attuazione del progetto sportivo e del programma socio-aggregativo;
- b. comunicare ogni successiva variazione delle tariffe presentate in sede di gara e approvate dall'Amministrazione comunale all'esito dell'aggiudicazione;
- c. presentare annualmente una relazione sulla gestione dell'impianto e dell'attività sportiva svolta. Nella medesima relazione dovrà essere indicato il grado di completamento delle opere di miglioria, se e in quanto previste nell'atto di concessione, effettuate nell'anno cui la relazione fa riferimento;
- d. provvedere alla intestazione a proprio carico delle utenze idriche, elettriche, telefoniche, TARI e ogni altra utenza;
- e. dotarsi di defibrillatore e di istruire il personale al corretto utilizzo come previsto dalla normativa vigente;
- f. effettuare, da parte di personale abilitato, i controlli e le operazioni previste (aggiornamento libretti) per la conduzione delle caldaie e di eventuali altri impianti tecnologici o meccanici di cui è dotato l'impianto;
- g. dotarsi di un Carta dei servizi, da esporre al pubblico, con specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura dei locali, orari per l'utilizzo dei singoli impianti, tariffe, modalità di iscrizione in qualità di soci o semplici ospiti della struttura;
- h. assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e/o di eventuali smarrimenti;
- i. segnalare all'Amministrazione comunale, senza ritardo, circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- j. tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione possa essere intentata dai fruitori degli impianti, e da terzi in generali, e da pretese di risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dell'esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- k. assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature, curandone altresì la manutenzione ordinaria;
- l. garantire una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestie o danno ai frequentatori medesimi o ai cittadini residenti nelle vicinanze;
- m. limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla effettiva capacità recettiva;
- n. osservare le disposizioni in materia di sicurezza, di sorveglianza igienico-sanitaria e di

prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti, danni o sanzioni di qualsiasi natura;

- o. assumere a proprio carico le tasse, le imposte e corrispondere i premi per le assicurazioni sulla responsabilità civile;
- p. vigilare affinché gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- q. mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza.

I beni mobili e immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo scadere della concessione-contratto in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza dovranno essere risarciti dal concessionario.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, l'Amministrazione comunale rimane indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per pretese di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte del Concessionario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari comunque a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardano l'agibilità, l'esercizio delle attività e la gestione degli impianti.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune il canone concessorio annuo offerto in sede di gara.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto a mettere a disposizione in via prioritaria l'impianto, al mattino dei giorni feriali:

- a. alle scuole dell'obbligo del Comune;
- b. alle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani, di altri soggetti svantaggiati e per attività riabilitative, da svolgere anche in collaborazione con il Concessionario.

Art. 8 – Obblighi e facoltà in capo al Comune

Gli impianti devono essere messi a disposizione del Comune gratuitamente per 12 giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità degli impianti, comprese le attrezzature.

L'utilizzo delle 12 giornate, fruibili gratuitamente, con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà di regola essere richiesto da parte del Comune al

concessionario, almeno 7 giorni prima della data d'uso. Il Comune e il concessionario possono tuttavia concordare forme di compartecipazione ai costi di gestione nonché di rimborso totale e/o parziale delle spese vive e documentate nel caso in cui l'ammontare dei costi fosse di rilevante entità in proporzione ai ricavi di gestione e al valore economico dell'iniziativa.

Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari (utenze, custodia, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale; all'occorrenza, l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Art. 9 – Manutenzioni

Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni.

Per “manutenzione straordinaria” si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

Per “manutenzione ordinaria”, si intende, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di manutenzione periodica a carico del Concessionario si riferiscono:

a. Impianti elettrici e di sicurezza:

- i. verifica linee e dispositivi elettrici;
- ii. pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri e parti trasparenti;
- iii. sostituzione di lampade, lampadine, tubi al neon, reattori, prese;
- iv. revisione ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttori crepuscolari, compresa sostituzione fari e portalampade posizionati ad

altezza elevata che comporti l'uso di trabattelli e strumenti consimili;

- v. revisione e verifiche anche con sostituzione dei singoli componenti di citofoni, impianti telefonici, audio fonici, di filodiffusione, automatismi, cancelli elettrici, impianti antifurto e antincendio ove presenti;
- vi. revisione anche con sostituzione di singoli componenti di quadri elettrici generali;
- vii. revisione controllo anche con sostituzione di singoli componenti di interruttori sgancio.

b. Emergenza:

- i. revisione anche con sostituzione di singoli componenti di impianti di illuminazione di emergenza;
- ii. verifica e controllo di impianti di messa a terra anche con sostituzione di singoli componenti;
- iii. verifica e controllo di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- iv. impianti antincendio;
- v. verifica periodica degli estintori e con eventuale sostituzione;
- vi. prove di efficienza e funzionamento dei presidi antincendio fissi, con verifiche periodiche delle luci di emergenza e porte delle uscite di sicurezza.

c. Impianti idraulici:

- i. verifica delle pompe di sollevamento, dei relativi quadri ed apparati elettrici anelli di chiusura, giranti, spazzole, motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed elettromeccaniche anche con sostituzione di singoli componenti periodiche delle luci di emergenza e porte delle uscite di sicurezza;
- ii. verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico;
- iii. pulizia generale delle pompe, spurgo fosse di alloggiamento pompe, tubazioni varie, basamento e staffe di sostegno, infissi, botole e chiusini d'accesso.

d. Impianti termici:

- i. controllo dell'impianto di riscaldamento e prova a regime prima dell'inizio del periodo di funzionamento anche con sostituzione singoli elementi;
- ii. verifica controllo radiatori e dove presenti delle bocchette di mandata e ripresa dell'aria con sostituzione se necessario di singoli elementi.

e. Finiture edili e murarie:

- i. accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica dei controsoffitti, dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne, ripristino finiture murarie e di carpenteria, interne ed esterne;

- ii. ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali, pulizia tubature sub-orizzontali e relativi pozzetti di ispezione, ispezione e pulizia del sistema fognario;
- iii. riparazione, tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie, di carpenteria (porte, serramenti) e delle opere in metallo (cancelli, ringhiere, corrimano opere in ferro recinzioni);
- iv. sostituzione vetri danneggiati ed eventuali sostituzioni di parti metalliche (recinzioni, serramenti, etc.).

f. Attività di manutenzione delle aree verdi:

- i. manutenzione e pulizia delle aree scoperte, delle aree verdi di pertinenza, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione allo sfalcio delle aiuole;
- ii. raccolta di rifiuti di vario genere.

Art. 10 – Attività accessorie e servizi di supporto alla gestione

Il concessionario può istituire attività e servizi di supporto come:

- a. installazione all'interno del complesso di cartelli e/o striscioni pubblicitari;
- b. gestire direttamente o mediante affidamento a terzi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente in materia, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, da richiedersi a cura dello stesso concessionario o dell'eventuale gestore dell'attività;
- c. installazione di distributori automatici.

Qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie, senza le quali non può svolgere le attività di somministrazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione non è trasferibile a terzi senza il consenso espresso dell'Amministrazione comunale.

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della concessione. Deve essere garantita all'Amministrazione comunale la piena disponibilità dell'intero impianto allo scadere della concessione e in corso di esecuzione deve essere garantito l'accesso all'impianto.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio delle attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione comunale.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spese del Concessionario.

Non è consentita l'installazione di video giochi *new slot* e VTL, e di tutti i video giochi che consentono vincite in denaro. Sono vietati in generale tutti i giochi d'azzardo e l'organizzazione di scommesse di qualsiasi natura.

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività, nonché adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare.

L'organizzazione di piccoli spettacoli e di intrattenimenti è consentita nei limiti di quanto stabilito dalla normativa regionale di cui all'art. 15 Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.

Per ogni attività il concessionario ha l'obbligo di verificare le agibilità, provvedendo a ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza. Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore del Concessionario, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà provvedere a munirsi autonomamente delle previste autorizzazioni, con le quali potrà svolgere le suddette attività e a regolarizzare ogni posizione fiscale, previdenziale e tributaria.

È consentita l'organizzazione di banchi di beneficenza, lotterie e sottoscrizioni a premi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 - Bilancio preventivo sportivo

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare il bilancio preventivo dell'anno sportivo.

Art. 12 - Rendiconto della gestione

Entro il mese di luglio di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante della concessionaria.

L'Amministrazione Comunale può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Art. 13 – Inagibilità dell'impianto

Il Comune potrà apportare all'impianto modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Art. 14 – Subconcessione

Il Concessionario esegue in proprio i servizi oggetto della concessione. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione, successivo all'affidamento in concessione, senza il consenso preventivo e scritto dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale, motivatamente, potrà negare il consenso.

Le seguenti prestazioni contrattuali potranno essere sub concesse: servizi e attività sportive, servizi di custodia, vigilanza, di pulizia, attività di manutenzione e di somministrazione. La subconcessione è disciplinata dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023, cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario resta comunque il responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

Il sub-concessionario e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

Art. 15 – Cessione del contratto

È fatto divieto alla aggiudicataria di cedere, la presente concessione, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 16 – Responsabilità generali e assicurazioni del Concessionario

Il Concessionario nel termine previsto per la trasmissione dei documenti necessari alla stipula della convenzione-contratto e comunque prima dell'inizio della concessione, è tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa per l'intera vigenza contrattuale per Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale in ordine a eventuali disdette di polizza o sostituzione del contratto assicurativo. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata della concessione e prevedere l'assunzione a carico del Concessionario gli eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il concessionario risponde direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

Art. 17 – Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 18 – Sostituzione del Concessionario – Scorrimento graduatoria

Nei casi previsti dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione-contratto per la concessione del servizio.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a. a utilizzare conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b. a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione dei suddetti

conti o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sui conti;

- c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a. a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b. a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c. a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 20 – Decadenza, revoca e risoluzione della concessione

Il concedente può procedere alla revoca-decadenza, con conseguente risoluzione della convenzione-contratto, nei seguenti casi

- a. scioglimento dell'Ente o messa in liquidazione del soggetto concessionario;
- b. gravi negligenze manutentive o inadempienze degli obblighi riguardanti la sicurezza e l'agibilità;
- c. per il venir meno della fiducia nei confronti dell'assegnatario dovuta al verificarsi di fatti,

- comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” che costituisce una delle finalità della presente Concessione;
- d. per contitolarità e contestualità di altre concessioni per l’uso e gestione di altri impianti sportivi in altri comuni salvo autorizzazione della Giunta comunale;
 - e. per ripetute e gravi violazioni dell’obbligo di applicare le tariffe approvate dalla Giunta comunale. La revoca della concessione è disposta con deliberazione e ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso;
 - f. inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - g. rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;
 - h. grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.
 - i. gravi violazioni di legge e irregolarità nella tenuta della contabilità e del rendiconto di gestione

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

La decadenza è disposta con atto deliberativo della Giunta comunale.

Il concessionario non può avanzare nessuna pretesa a seguito dell’atto di revoca, fatta salva l’ipotesi di revoca per motivi di pubblico interesse, nel qual caso troveranno applicazione le norme contenute nella Legge 241/90 e nel D. Lgs. 36/2023.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 22 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di gestione partecipata.

Le parti danno atto che l’affidamento della gestione ha natura di concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti dell’autorità comunale e il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

Art. 23 – Rinvio al regolamento comunale

Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, l'allegato “*Regolamento per la classificazione, l’uso e la gestione degli impianti sportivi*”.

Il concessionario si impegna altresì a far rispettare detto regolamento a tutti i frequentatori del complesso sportivo.

Il RUP

Avv. Guglielmo Lo Presti

Firmato digitalmente